

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2009

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. (GU n. 24 del 30-1-2010) (10A00851)

Ambito di applicazione

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Considerato che i citati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009 sono entrati in applicazione a decorrere dal 1° agosto 2009;

Ritenuto di dover adottare, le disposizioni nazionali attuative dei predetti regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alle menzioni

tradizionali dei vini DOP e IGP ed all'etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12063 del 30 luglio 2009, concernente liste dei vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione dei vini senza DOP e IGP, che sono applicabili dal 1° agosto 2009;

Ritenuto che, ai fini dell'approvazione della lista delle varietà da escludere per l'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP, in applicazione dell'art. 118-septvicies, par. 2, lett. b), (ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007, le varietà di vite o loro sinonimi da inserire in tale lista sono quelle che rappresentano una superficie molto esigua, inferiore allo 0,5 per cento della superficie vitata italiana;

Ritenuto altresì di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

2. Allorché non sarà diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;

decreto: il presente decreto;

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009;

DOP: denominazione di origine protetta;

IGP: indicazione geografica protetta;

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

IGT: indicazione geografica tipica.

Sezione 1

Indicazioni obbligatorie

Art. 2

Art 52, par. 2 del regolamento - Condizioni per deroga alle disposizioni etichettatura ai fini esportazione

1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla Sottosezione II e alla Sezione I ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli, e' consentita, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 52, par. 2, del regolamento, ai produttori interessati, a condizione che gli stessi presentino preventiva comunicazione all'Ufficio competente per territorio dell' ICQRF, allegando apposita dichiarazione in merito alla conformita' alla legislazione del Paese terzo interessato delle indicazioni figuranti in etichetta, e n. 3 copie dell'etichetta.

Sezione 1

Indicazioni obbligatorie

Art. 3

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - Qualificazioni dell'imbottigliatore

1. Ai sensi dell'art. 56, par. 2, del regolamento, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP:

a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: «imbottigliato dall'azienda agricola ...», «imbottigliato dal viticoltore...», «imbottigliato all'origine da ...», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ...», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ...», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori ...» e altre espressioni similari; le predette menzioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;

b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:

«imbottigliato nella zona di produzione»;

«imbottigliato in ...» seguita dal nome della DOP o IGP,

a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;

c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura «integralmente prodotto», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.

Sezione 1

Indicazioni obbligatorie

Art. 4

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - misure relative ai codici

1. Ai sensi dell'art. 56, par. 5, del regolamento, in sostituzione di una delle indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, relativa rispettivamente all'imbottigliatore, al produttore, all'importatore o al venditore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme, il codice facoltativo che si identifica con quello attribuito dal competente Ufficio dell'ICQRF in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.

2. Ai sensi dell'art. 56, par. 6, del regolamento, al fine di evitare ogni possibilita' di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, diversa da quella riferita alla designazione del prodotto interessato, le predette indicazioni:

devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP o per la denominazione della categoria di prodotto vitivinicolo interessato; oppure

possono essere sostituite dal codice di cui al comma 1.

Sezione 1

Indicazioni obbligatorie

Art. 5

Art. 57 del regolamento - Condizioni d'uso delle menzioni storico tradizionali relative allo stabilimento elencate all'allegato XIII del regolamento

1. Le menzioni elencate all'allegato XIII del regolamento, riferite allo stabilimento dell'azienda viticola, nonche' le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP alle seguenti condizioni:

i nomi delle entita' storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione;

nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall'art. 57 del regolamento.

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 33

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 6

Art. 118-ter, par. 2, art. 118-undecies, par. 3, e art. 118-septvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, e art. 62 del regolamento - Indicazione varieta' di vite - ambito nazionale deroghe

1. E' riportato all'allegato 1 del presente decreto l'elenco delle varieta' di vite, o loro sinonimi, distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, par. 3, del regolamento. L'uso del nome delle varieta' figuranti nel predetto elenco e' riservato alle corrispondenti DOP indicate nell'apposita colonna. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del CE n. 1234/2007 si applica sia al solo nome della varieta' di vite, o al suo sinonimo, figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.

2. E' riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varieta' di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 118-undecies, par. 3, del Reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 62, par. 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

3. E' riportato all'allegato 2, parte B, del presente decreto l'elenco dei nomi delle varieta' di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e l'ambito nazionale del relativo uso in etichettatura, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 62, par. 4, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 7

Art. 118-septvicies, par. 2, lett. b) del reg. CE n. 1234/2007 -

Liste vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per vini senza DOP o IGP

1. Ai fini dell'etichettatura e della presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-septvicies, par. 2, lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007, sono escluse:

a) le varietà di vite e loro sinonimi riportate agli allegati 1 e 2 del presente decreto;

b) le varietà di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una DOP o IGP protetta ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007;

c) le altre varietà, o loro sinonimi, elencate all'allegato 3, costituenti parzialmente il nome di una o più DOP o IGP italiane, ovvero in qualità di varietà autoctone italiane il loro uso è strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale;

d) fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutte le altre varietà o loro sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel registro nazionale delle varietà di vite, Sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2009; il registro aggiornato sarà pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, è riportato all'allegato 4 l'elenco positivo delle varietà di viti, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.

3. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato XI ter del reg. CE n. 1234/2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). Per tali categorie possono essere utilizzate le varietà di viti elencate nel registro nazionale richiamato al comma 1, con esclusione delle varietà di vite o loro sinonimi di cui al comma 1, lettere a) e b). Per le stesse categorie possono essere altresì utilizzate le varietà ed i sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 8

Art. 118-undecies, par. 3, e art. 118-septvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, art. 62, art. 70, par. 1, del regolamento - Indicazione varietà di vite - Uso sinonimi

1. Conformemente alle disposizioni richiamate nel titolo del presente articolo ed alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, ivi comprese le disposizioni di cui al registro nazionale delle varietà di vite richiamato nello stesso art. 7, ed alle disposizioni previste nei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani, è riportato all'allegato 5 del presente decreto, come quadro d'insieme, l'elenco dei sinonimi delle varietà di viti, che possono essere utilizzati in etichettatura e presentazione dei vini. In particolare i sinonimi in questione possono essere utilizzati per sostituire il nome di talune

varietà', costituite o contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, nell'etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 9

Art. 63, par. 7, del regolamento - Indicazioni relative ai vini con nome di vitigno senza DOP o IGP

1. Per i vini senza DOP o IGP designati con nome di vitigno e' consentito l'uso del termine «vino varietale» alle condizioni previste dall'art. 63, par. 7, del regolamento.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 10

Art. 64, par. 4, del regolamento - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati - Legge n. 82 del 20 febbraio 2006: indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve parzialmente fermentato - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP

1. Per i vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

- a) «secco»: fino a 40 g/l;
- b) «semisecco» o «amabile»: .. da 40 a 100 g/l;
- d) «dolce»: superiore a 100 g/l.

2. Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

- a) «secco»: da 0 a 15 g/l;
- b) «semisecco» o «abbeccato»: da 12 a 35 g/l;
- c) «amabile»: da 30 a 50 g/l;
- d) «dolce»: superiore a 45 g/l.

3. Limitatamente ai vini liquorosi, ai vini frizzanti e ai vini frizzanti gassificati designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di

utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP.

4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresì previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino è giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.

5. Per la categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato», di cui al n. 11 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007, può essere utilizzata in etichettatura la menzione «filtrato dolce», prevista dall'art. 1 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006.

6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007 designati senza DOP o IGP può essere utilizzato soltanto il termine «dolce».

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 11

Art. 66 del regolamento - Indicazioni relative a taluni metodi di produzione

1. Limitatamente alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.

2. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni, a quelle disciplinate dall'art. 66 del regolamento, relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 12

Art. 67 del regolamento - Nome dell'unita' geografica piu' piccola o piu' grande dell'area delimitata di produzione della DOP o IGP

1. Le unita' geografiche piu' ampie e le unita' geografiche piu' piccole dell'area delimitata di produzione di una DOP possono essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale generale in materia di tutela delle denominazioni di origine, dall'articolo 67, par. 2 del regolamento e dagli specifici disciplinari di produzione.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 13

Art. 69, par. 2, del regolamento - Presentazione di taluni prodotti -
Usa bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti e vini frizzanti per altri prodotti

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992 e del decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive integrazioni, recante disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC e IGT, le bottiglie e le chiusure di cui all'art. 69, par. 1, del regolamento, possono essere utilizzate per le seguenti categorie di prodotti che:

sono elencate nell'art. 113-quinquies, par. 1 (a) del Reg. n. 1234/2007;

sono elencate nei paragrafi 7, 8 e 9 dell'allegato XI ter del Reg. n. 1234/2007;

sono definiti dal Reg. n. 1601/1991;

hanno un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol.,
nonche' per altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 14

Art. 118-ter, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 19, par. 3 del regolamento - Disposizioni sui nomi usati tradizionalmente in qualita' di denominazioni di origine - Artt. da 29 a 48 del regolamento - Disposizioni sulle menzioni tradizionali

1. E' riportato all'allegato 6 del presente decreto l'elenco delle menzioni tradizionali italiane distintive che costituiscono una

denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, par. 3, del regolamento. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del Reg. CE n. 1234/2007 si applica sia alla singola menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.

2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del regolamento, le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato XII del regolamento, parti A e B, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, e possono essere utilizzate per le specifiche DOP o IGP, alle condizioni riportate in sintesi nella colonna 3 dello stesso elenco e nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 15

Art. 118-quinvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - Art. 49 del regolamento - Disposizioni per l'uso delle altre indicazioni veritiere che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini.

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-quinvicies del Reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 49 del regolamento, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso Reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del Reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della Sottosezione II del Reg. CE n. 1234/2007.

2. Limitatamente all'etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 e' da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:

non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli artt. 118-quaterdecies e 118 vicies del Reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;

siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico culturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;

devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle

indicazioni di cui al trattino precedente, nonche' in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.

Disposizioni finali

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Art. 16

Disposizioni particolari, abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione

1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati al presente decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, d'intesa con le competenti Regioni.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 73, par. 4, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 12063 del 30 luglio 2009, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2009.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 33

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione 2

Indicazioni facoltative

Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCO VARIETA' DI VITE O SINONIMI DISTINTIVI COSTITUENTI UNA DOP ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 118 TER, PAR. 2, DEL REG. CE N. 1234/2007 E DELL'ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 6, comma 1, del decreto)

N.O.	Nome varietà vite	Intero nome DOP
1	Albana	Albana di Romagna
2	Bianchetto	Bianchetto del Metauro
3	Cannonau	Cannonau di Sardegna
4	Erbaluce	“Erbaluce di Caluso” o “Caluso”
5	Girò	Girò di Cagliari
6	Nasco	Nasco di Cagliari
7	Nuragus	Nuragus di Cagliari
8	Ormeasco	“Ormeasco di Pornassio” o “Pornassio”
9	Pelaverga	“Verduno Pelaverga” o “Verduno”
10	Ruchè	Ruchè di Castagnole Monferrato
11	Sagrantino	“Montefalco Sagrantino” o “Sagrantino di Montefalco”
12	Semidano	Sardegna Semidano



AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI NOMI DELLE VARIETA' DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP

PARTE A

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto)


NO	Nome della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Alba	Albarossa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Liguria e Piemonte
2	Alicante (ES)	Alicante	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
3		Alicante Bouschet	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Sardegna, Sicilia e Toscana
4	Avola	Nero d'Avola	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Sicilia
5	Bourgogne (FR)	Blauburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
6		Blauer Spätburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
7		Spätburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
8		Weißburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
9		Weißer Burgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
10		Weissburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
11	Calabria	Calabrese	per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria
12	Friuli	Friulano	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Friuli Venezia Giulia
13	Porto (PT)	Portoghese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
14	Sardegna	Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna




PARTE B

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 4, del regolamento (Art. 6, comma 3, del decreto)


NO	Nome di una denominazione protetta o di una indicazione geografica	Nome varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Aglianico del Taburno	Aglianico	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
2	Aglianico del Vulture	Aglianicone	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia
3	Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia	Aleatico	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
4	Ansonica Costa dell'Argentario	Ansonica	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana
5	Conca de Barbera (ES)	Barbera Bianca	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo e Piemonte
6		Barbera	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
7		Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna
8	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Bosco Eliceo	Bosco	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Liguria
9	Brachetto d'Acqui	Brachetto	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Piemonte
10	Cesanese del Piglio Cesanese di Olevano Romano Cesanese di Affile	Cesanese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Campania, Lazio, Toscana e Umbria
11	Cortese di Gavi Cortese dell'Alto Monferrato	Cortese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Piemonte, Sardegna e nelle province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona
12	Côte de Duras (FR)	Durasa	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
13	Korinthos-Korinthiakos (GR)	Corinto Nero	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina
14	Fiano di Avellino	Fiano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve



			raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
15	Fortana del Taro	Fortana	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Cremona, Mantova e Sondrio
16	Freisa d'Asti Freisa di Chieri	Freisa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e nelle province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze
17	Greco di Bianco Greco di Tufo	Greco	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
18	Grignolino d'Asti Grignolino del Monferrato Casalese	Grignolino	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
19	Lacrima di Morro d'Alba	Lacrima	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche, Umbria e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
20	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Lambrusco grasparossa	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova
21		Lambrusco	
22	Lambrusco di Sorbara		Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Treviso
23	Lambrusco Mantovano		
24	Lambrusco		
25	Salamino di Santa Corce	Lambrusco Salamino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova
26	Colli Maceratesi	Maceratino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche e Umbria
27	Vino Nobile de Montepulciano	Montepulciano	Per i vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
28	Nebbiolo d'Alba	Nebbiolo	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e nelle province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese
29	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	Pignoletto	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna
	Primitivo di	Primitivo	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve



30	Manduria		raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria
31	Rheingau (DE) Rheinhessen (DE)	Rheinriesling	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
32		Riesling renano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine
33	Rossese di Dolceacqua	Rossese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Liguria
34	Sangiovese di Romagna	Sangiovese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
35	Teroldego Rotaliano	Teroldego	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche, Sardegna, Toscana e nelle province di Trento, Verona e Sondrio
36	Vinho Verde (PT)	Verdea	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia
37		Verdeca	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
38		Verdello	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Toscana e Umbria
39		Verdese	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Province di Como e Lecco
40	Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica	Verdicchio	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
41	Vermentino di Gallura Vermentino di Sardegna	Vermentino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42	Vernaccia di San Gimignano	Vernaccia	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42 bis	Vernaccia di Serrapetrona	Vernaccia nera Vernaccia	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria




ELENCO VARIETA' DI VITE, O LORO SINONIMI, DA ESCLUDERE PER L'ETICHETATURA E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP (Art. 7, comma 1, lett. c, del decreto)

N.O.	Nome vitigno o sinonimo	Annotazioni
1	Ancellotta	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna
2	Catarratto bianco comune	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
3	Catarratto bianco lucido	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
4	Corvina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Veneto e Lombardia
5	Croatina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
6	Dolcetto	Vitigno costituente in parte il nome di alcune DOP della Regione Piemonte
7	Gaglioppo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Umbria
8	Garganega	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Umbria
9	Grecanico	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
10	Grillo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Puglia e Sicilia
11	Malvasia	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane




12	Moscato	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
13	Negroamaro	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Basilicata, Puglia e Molise
14	Pinot bianco (*)	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
15	Pinot grigio (*)	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
16	Pinot nero (*)	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
17	Trebbiano	Sinonimo costituente in parte il nome delle DOP “Trebbiano d’Abruzzo” e “Trebbiano di Romagna”

(*) **N.B.:** Per vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell’allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007 deve essere utilizzato esclusivamente il sinonimo «Pinot».




ELENCO POSITIVO DELLE VARIETA' DI VITE, O LORO SINONIMI, CHE POSSONO FIGURARE NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP - per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli. (Art. 7, comma 2, del decreto)

N.O.	Nome vitigno o sinonimo	
1	Cabernet franc	
2	Cabernet sauvignon	
3	Cabernet	
4	Chardonnay	
5	Merlot	
6	Sauvignon	
7	Syrah	




ELENCO DEI SINONIMI DELLE VARIETA' DI VITI, RIPORTATI NELLA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI (Art. 8, comma 1, del decreto) (*)


Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello*	* Ai soli fini della designazione del vino DOP "Bianchello del Metauro"
Bianchetta genovese B	Bianchetta	
Bianchetta trevigiana B	Bianchetta	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino , Bonvino , Ottenese	
Bombino nero N	Bombino, Bonvino	
Bonarda N	Uva rara *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale, Bovale di Spagna	
Cabernet franc N	Cabernet	
Cabernet Sauvignon N	Cabernet	
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo, Drupeggio	
Cannonau N	Cannonao, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia




Carmenère N	Cabernet , Cabernet nostrano, Cabernet italiano	
Catarratto bianco comune B	Catarratto	
Catarratto bianco lucido B	Catarratto	
Ciliegiolo N	Morettone	
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Cortese B	Bianca fernanda *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della provincia di Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda *	Ai soli fini della designazione del DOP "Oltrepò Pavese"
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Maglioppo, Magliocco	
Garganega B	Garganego	
Greco nero N	Greco, Maglioccone, Gregu nieddu	
Groppello gentile N	Groppello	
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso	
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio	
Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco, Groppello Grasparossa	
Lambrusco Maestri N	Lambrusco, Groppello Maestri	
Lambrusco Marani N	Lambrusco	
Lambrusco Viadanese N	Groppello Ruberti	




Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	
Malvasia N	Malvasier , Roter Malvasier	
Malvasia bianca B	Malvasia, Iuvarella, Verdana,	
Malvasia bianca di Basilicata B	Malvasia	
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia bianca lunga B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia del Lazio B	Malvasia puntinata	
Malvasia di Candia Aromatica B	Malvasia	
Malvasia di Casorzo N	Malvasia	
Malvasia di Lipari B	Malvasia	
Malvasia di Sardegna B	Malvasia	
Malvasia di Schierano N	Malvasia	
Malvasia istriana B	Malvasia	
Malvasia nera di Basilicata N	Malvasia, Malvasia nera	
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Marzemina bianca B	Marzemina	
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	
Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montonico bianco B	Montonico, Mantonico	
Montù B	Montuni	




Moscato bianco B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller, Moscato reale*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Regione Puglia
Moscato di Scanzo N	Moscato	
Moscato giallo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Goldmuskateller, Muscat, Muskateller	
Moscato nero di Acqui N	Moscato, Moscato nero	
Moscato di Terracina B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller	
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller, Moscato delle rose	
Nebbiolo N	Spanna, Chiavennasca	
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Pampanuto B	Pampanino	
Pecorino B	Vissanello	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palumbo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Grechetto gentile, Grechetto *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	



Pinot bianco B	Weißburgunder* , Pinot blanc , Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L'uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.
Pinot grigio G	Ruländer, Pinot gris, Pinot *	* Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L'uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.
Pinot nero N	Blauburgunder* , Spätburgunder * , Blauer Spätburgunder* , Pinot noir , Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L'uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.
Portoghese N	Blauer Portugieser, Portugieser	
Primitivo N	Zinfandel	
Prosecco B	Glera, Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Prosecco lungo B	Glera lunga, Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Raboso Piave N	Raboso, Friularo *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Raboso veronese N	Raboso	
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco, Malvoise	




Refosco nostrano N	Refosco , Refosco grosso, Refoscone, Malvoise	
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula,	
Riesling italico B	Riesling, Welschriesling	
Rossignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangiovese	
Sauvignon B	Sauvignon blanc	
Schiava gentile N	Schiava, Vernatsch , Kleinvernatsch , Mittervernatsch	
Schiava grigia N	Schiava, Vernatsch, Grauvernatsch	
Schiava grossa N	Schiava, Vernatsch , Edelvernatsch , Großvernatsch	
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner , Silvaner, Grüner Sylvaner *	
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Teran	
Tocai friulano B	Friulano*, Tai**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia ** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto



Tocai rosso N	Tai rosso*, Alicante, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer	
Trebbiano di Soave B	Turbina, Verdicchio bianco	
Trebbiano giallo B	Trebbiano, Rossetto	
Trebbiano abruzzese B	Trebbiano	
Trebbiano modenese B	Trebbiano	
Trebbiano romagnolo B	Trebbiano	
Trebbiano spoletino B	Trebbiano	
Trebbiano toscano B	Trebbiano Ugni blanc, Procanico	
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello, Nero di Troia	
Verdea B	Colombana bianca	
Verduzzo friulano B	Verduzzo	
Verduzzo trevigiano B	Verduzzo	
Vernaccia di Oristano B	Vernaccia	
Vernaccia nera N	Vernaccia	
Vespaiole B	Vespaiole	
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato , Moscatello, Moscatellone	

(*) N.B.: Nel presente elenco sono ripetute alcune varietà di vite di cui all'allegato 2 (parte A e B), in quanto per tali varietà sono stati riconosciuti uno o più sinonimi, in particolare ai fini dell'etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP.



ALLEGATO 6

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DISTINTIVE COSTITUENTI UNA DOP AI SENSI ART. 118 TER, PAR. 2, DEL REG. CE N. 1234/2007 E ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 14, comma 1, del decreto)

N.O.	Menzione Tradizionale	Intero nome DOP
1	Barco Reale	Barco Reale di Carmignano
2	Brunello	Brunello di Montalcino
3	Cacc'e mitte	Cacc'e mitte di Lucera
4	Cagnina	Cagnina di Romagna
5	Est!Est!!Est!!!	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
6	Falerio	"Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio"
7	Falerno	Falerno del Massico
8	Morellino	Morellino di Scansano
9	Pagadebit	Pagadebit di Romagna
10	Sforzato o Sfursàt	"Sforzato di Valtellina" o "Sfursàt di Valtellina"
11	Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano

10A00851

DECRETO 30 dicembre 2009.

Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino),

che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria

